

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI - COMITATO DEL SALENTO

## Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita un'Associazione avente la denominazione di "Società Dante Alighieri - Comitato del SALENTO, di seguito denominata per brevità Comitato.

## Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Palazzo Codacci Pisanelli Piazza Angelo Rizzo 1, 73100 Lecce presso il Dipartimento di Studi Umanistici, studio n. 2.

## Art. 3 Durata

L'Associazione avrà una durata illimitata.

## Art. 4 Oggetto, scopo ed attività

Il Comitato esercita la propria attività attraverso la promozione della cultura e dell'arte, per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.

Per il conseguimento delle sue finalità, il Comitato, diffonde pubblica e promuove l'editoria italiana, conferenze, eventi ed itinerari culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa volta a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. Partecipa alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta ad illustrare l'importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.

Il Comitato non ha scopo di lucro. Esso nega espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse ed esercitate, comunque, in via non prevalente. Può invece svolgere tutte le iniziative volte al raggiungimento dell'oggetto sociale ritenute utili ed opportune. Esso può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.


## Art. 5 Affiliazione alla Società Dante Alighieri

Il Comitato è affiliato alla Società Dante Alighieri Sede Centrale, di seguito denominata per brevità SDA, con sede in Roma - piazza di Firenze 27 della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della SDA, nonché tutta la normativa che ne disciplina il funzionamento, in virtù di una convenzione sottoscritta da ambo le parti.

Il Comitato si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico nei confronti della SDA, secondo le norme e le deliberazioni della medesima e in base al contenuto della convenzione sottoscritta. In particolare si impegna a corrispondere alla SDA quanto stabilito dalle Norme Regolamentari per l'Esecuzione dello Statuto.

La cessazione del rapporto di affiliazione, per causa imputabile al Comitato, determina la responsabilità del Comitato nei confronti della SDA a norma degli artt. 1218 e 2043 del codice civile italiano.

Il Comitato è riconosciuto con delibera dell'Ufficio di Presidenza, per delega del Consiglio Centrale. Il Comitato si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento e ad apportare al proprio Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla S.D.A.





I soci del Comitato sono di diritto soci ordinari della SDA. Per tale ragione il Comitato accetta le quote per il tesseramento stabilite dalla stessa, la loro ripartizione con la SDA e le modalità da quest'ultima stabilite per il tesseramento.

Il Comitato è tenuto a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della S.D.A.

Il Comitato si impegna ad inviare annualmente alla SDA il proprio bilancio, la dichiarazione dei redditi e l'estratto conto entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'immediata cessazione del vincolo di affiliazione.

La cessazione del vincolo di affiliazione determina il divieto assoluto di utilizzare marchi o contrassegni che possano indurre in errore soggetti terzi, nonché l'estromissione dalla rete della SDA. Il Comitato si impegna a modificare il nome dell'Associazione, non utilizzando più la locuzione "Società Dante Alighieri - Comitato del SALENTO" o locuzioni analoghe e a comunicare a tutti i propri associati la cessazione del vincolo di affiliazione. Il mancato rispetto dei divieti imposti in seguito alla cessazione del vincolo di affiliazione comporta l'obbligo di risarcimento del danno.

In caso di scioglimento del Comitato per qualsivoglia causa, il patrimonio residuo verrà devoluto alla SDA.

#### **Art. 6 Membri dell'Associazione**

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori.

La partecipazione all'Associazione da parte di altri soggetti è deliberata dall'Assemblea dei Soci. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. All'atto di adesione, il socio dovrà comunicare il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e un indirizzo mail cui recapitare tutte le comunicazioni.

L'adesione all'associazione comporta, per l'associato maggiore di età, diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato trasmette alla SDA l'elenco dei propri soci comprensivo dei dati di cui sopra.

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dalla scadenza del versamento della quota sociale annuale, prevista entro il 31 gennaio di ogni anno. - Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata

#### **Art. 7 Contributi Associativi**

Per il primo anno di attività, non è prevista una quota associativa per i Membri Fondatori. Questi, tuttavia, si faranno equamente carico delle spese per l'iniziale funzionamento dell'Associazione. Alla prima assemblea successiva alla costituzione, verranno stabilite le quote associative annuali in linea con le quote per il tesseramento stabilite annualmente dalla SDA. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione

dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **Art. 8 Proventi dell'Associazione**

All'Associazione possono derivare proventi dalle attività realizzate, da eventuali contributi pubblici e privati e da fondi relativi a progetti nazionali e internazionali o da altre iniziative inerenti i fini istituzionali.

#### **Art. 9 Organi**

Sono Organi dell'Associazione

Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente dell'Associazione;

Il Vice Presidente

Il Tesoriere

Il Collegio dei Revisore dei Conti o Revisore unico, ove deliberato dall'assemblea.

#### **Art. 10 Assemblea dei soci**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

E' necessario il versamento della quota sociale per avere diritto di voto

#### **Art. 11 Assemblea: attribuzioni e funzionamento**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità. Ogni Membro potrà delegare (con delega scritta) un proprio rappresentante qualora impossibilitato ad intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea in via ordinaria indirizza la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo ed elegge i componenti del Collegio dei revisori o il Revisore unico;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sull'ammissione ed esclusione di altri soggetti nell'Associazione.

L'Assemblea in via straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- sulla eventuale prosecuzione e relativa durata delle attività dell'Associazione.

La comunicazione della convocazione deve essere inviata con lettera semplice o anche a mezzo e-mail almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'avviso dell'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione. Deve essere indicata, inoltre, la data e il luogo della seconda convocazione, che può essere fissata anche il giorno successivo a quello della prima convocazione.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione l'assemblea è valida quando è presente la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente o dal Tesoriere.

#### **Art. 12 Consiglio direttivo: costituzione**

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. E' composto da un numero di membri da 3 (tre) a 7 (sette) secondo le disposizioni dell'Assemblea all'atto della nomina e dura in carica per il periodo di volta in volta stabilito all'atto della nomina.

Ha il compito di definire e di coordinare gli obiettivi dell'Associazione.



Fanno parte del Consiglio direttivo necessariamente il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. E' esclusa la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante voto per delega. Le cariche di Presidente e degli altri membri del Consiglio direttivo sono gratuite, ma ad esse compete il rimborso delle spese sostenute per incarichi approvati dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 13 Consiglio direttivo: attribuzione e funzionamento**

Il Consiglio direttivo:

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- stabilisce il calendario degli incontri del Consiglio sulla base delle esigenze di lavoro;
- individua la possibilità di accedere ad eventuali contributi straordinari;
- verifica, ove richiesto da uno o più membri del Consiglio, i risultati ottenuti in funzione degli obiettivi, individuando le possibilità di miglioramento;
- propone la nomina del nuovo Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo vengono stabilite secondo un'agenda di lavoro concordata dai membri del Consiglio stesso. Eventuali variazioni vanno concordate fra i suddetti rappresentati con almeno 10 giorni di anticipo.

Modalità, luogo e orario delle riunioni vanno concordate di volta in volta anche in base agli argomenti da trattare.

Esso è coordinato dal Presidente.

In sede di Consiglio direttivo, ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Le delibere sono valide se approvate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e può essere rinnovato alla scadenza

#### **Art. 14 Il presidente**

Il Presidente è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo dell'Associazione. In caso di assenza, è sostituito nelle funzioni di carattere ordinario dal Vice Presidente. Qualora l'assenza dovesse perdurare, senza giustificazione alcuna, oltre limiti ragionevoli, o nel caso di cessazione del mandato, Il Vice Presidente deve nel più breve tempo possibile indire un'Assemblea straordinaria per la nomina di un nuovo Presidente.

La carica di Presidente dura quattro anni.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui compete la gestione ordinaria e straordinaria di tutte le attività dell'associazione. Tiene direttamente i rapporti con la Sede Centrale della Società Dante Alighieri e con gli enti locali e nazionali.

#### **Art. 15 Vice Presidente**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella sua attività e lo sostituisce in caso di necessità come indicato nell'art 14

#### **Art.16 Tesoriere**

Al Tesoriere compete una regolare tenuta dei conti dell'Associazione; verifica le entrate e provvede alle uscite disposte dal Presidente. Coadiuva il Presidente nella programmazione dell'attività in relazione agli obiettivi stabiliti dal Consiglio direttivo e alle risorse disponibili. Svolge inoltre la funzione di Segretario delle riunioni del Comitato direttivo e delle Assemblee dei soci, e predispone i relativi verbali da conservare in ordine cronologico in appositi raccoglitori.

#### **Art. 17 Collegio dei revisori o revisore unico**

Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Il Collegio dei revisori o il revisore unico verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.



#### Art. 18 Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dai proventi dell'Associazione così come definiti all'Articolo 8. Al Comitato è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il Comitato ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio alla Società Dante Alighieri - Sede Centrale, associazione non lucrativa equiparata per legge ad una ONLUS, alla quale il Comitato è affiliato.

#### Art. 19 Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. Entro quattro mesi dalla conclusione del precedente esercizio è fatto obbligo per l'Assemblea approvare il relativo bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i membri, ed inviati alla Società Dante Alighieri - Sede Centrale.

#### Art. 20 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

#### Art. 21 Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, per la quale non sia applicabile un criterio inderogabile di individuazione della competenza, è competente il foro di Lecce.

V. John Cuty  
Marie Vittoria Delitune  
Foto Stelle Caterina  
Francesco Carretto  
Fotro Dain  
Inveredere Copen  
Gabriele Spade  
MAM